

REGOLAMENTO (CE) N. 2791/94 DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 1994

relativo all'assegnazione in via eccezionale di una quantità addizionale del contingente tariffario di importazione di banane per il 1994 in seguito alla tempesta tropicale Debbie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3518/93 della Commissione ⁽²⁾, in particolare gli articoli 16, paragrafo 3, 20 e 30,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1442/93 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2444/94 ⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità di applicazione del regime di importazione di banane nella Comunità;

considerando che la tempesta tropicale Debbie del 10 settembre 1994 ha causato ingentissimi danni ai bananeti delle regioni comunitarie della Martinica e della Guadalupa, nonché nei paesi ACP di Santa Lucia e della Dominica; che le conseguenze di tali circostanze eccezionali sulla produzione delle regioni vittima della calamità si faranno sentire fino al luglio 1995 e si ripercuotono sensibilmente sulle importazioni e l'approvvigionamento del mercato comunitario nel corso del quarto trimestre del 1994; che tutto questo rischia di provocare un notevole rialzo dei prezzi di mercato in talune regioni della Comunità;

considerando che, a norma dell'articolo 16, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 404/93, in caso di necessità e in particolare al fine di tener conto dell'incidenza di circostanze eccezionali sulla produzione o sull'importazione, il bilancio previsionale può essere riveduto con il conseguente adeguamento del contingente tariffario;

considerando che tale adattamento del contingente tariffario è inteso a permettere, da un lato, un approvvigionamento sufficiente del mercato comunitario fino alla fine del 1994 e, dall'altro, di risarcire gli operatori che raggruppano o rappresentano direttamente i produttori di banane sinistrati e i quali rischiano oltretutto, in assenza di misure adeguate, di perdere per lungo tempo i loro sbocchi tradizionali sul mercato comunitario;

considerando che i provvedimenti da adottare devono essere specifici e transitori, ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 404/93; che in effetti, prima

dell'entrata in vigore della nuova organizzazione comune di mercato il 1° luglio 1993, le organizzazioni nazionali di mercato preesistenti prevedevano, per far fronte a casi di necessità o a circostanze eccezionali quali quelle connesse alla tempesta tropicale Debbie, un dispositivo che garantisce l'approvvigionamento del mercato presso altri fornitori, salvaguardando però nel contempo gli interessi degli operatori vittima di tali eventi eccezionali;

considerando, d'altro canto, che nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, la Comunità ha negoziato un accordo che contempla l'istituzione di un dispositivo per la riassegnazione di forniture, che permette di far fronte a simili circostanze eccezionali e di salvaguardare gli interessi degli operatori dei paesi fornitori che hanno subito danni;

considerando che, senza aspettare l'effettiva applicazione del suddetto accordo, è opportuno far beneficiare di misure analoghe le regioni produttrici della Comunità e gli Stati ACP vittima delle suddette circostanze eccezionali; che tali misure devono comportare, a favore degli operatori danneggiati a causa dell'impossibilità di rifornire il mercato comunitario con banane originarie delle regioni di produzione sinistrate, la concessione del diritto di importare al loro posto banane dei paesi terzi e banane non tradizionali ACP; che è opportuno disporre inoltre che si terrà conto, a suo tempo, dei quantitativi commercializzati sul mercato comunitario in applicazione della presente misura ai fini della determinazione dei quantitativi di riferimento degli operatori interessati per i contingenti tariffari dei prossimi anni; che occorre riservare il beneficio di tali misure agli operatori che hanno effettivamente subito un danno reale, senza possibilità di compensazione, in funzione dell'entità dei danni subiti;

considerando che solo le autorità competenti degli Stati membri in cui sono stabiliti gli operatori suddetti sono in grado di determinare, da un lato, i beneficiari della misura, data la loro esperienza e la conoscenza delle caratteristiche del commercio in tale settore e, dall'altro, di valutare i danni in funzione dei documenti giustificativi forniti dagli operatori;

considerando che, tenendo conto dell'obiettivo perseguito, è necessario che le disposizioni del presente regolamento entrino immediatamente in vigore;

considerando che il comitato di gestione per le banane non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

⁽¹⁾ GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 15.

⁽³⁾ GU n. L 142 del 12. 6. 1993, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 261 dell'11. 10. 1994, pag. 3.